

**Modello metodologico procedurale e organizzativo
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)**

PIANO FAUNISTICO VENATORIO

1. INTRODUZIONE

1.1 Quadro di riferimento

Il presente modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del Piano Faunistico Venatorio costituisce specificazione degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi, alla luce dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".

1.2 Norme di riferimento generali

Legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e succ. mod. e int.

DGR n. 34983 del 16 aprile 1993 "Approvazione dei contenuti tecnici per la definizione delle superfici da computare ai fini del territorio agro-silvo-pastorale"

DGR n. 40995 del 14 settembre 1993 "Indirizzi per la redazione e la predisposizione dei piani faunistico-venatori provinciali e dei piani di miglioramento ambientale"

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);

Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi (deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351) (di seguito Indirizzi generali);

Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale". (di seguito d.lgs.);

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Valutazione ambientale - VAS

La valutazione ambientale (di seguito VAS) si applica al Piano Faunistico Venatorio, ai sensi del punto 4.2 lettera B) degli Indirizzi generali.

3. SOGGETTI INTERESSATI

3.1 Elenco dei soggetti

Sono soggetti interessati al procedimento:

- il proponente;
- l'autorità procedente;

- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
- il pubblico.

Qualora il Piano Faunistico Venatorio debba raccordarsi con altre procedure, come previsto nell'allegato 2, è soggetto interessato al procedimento anche l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali);

3.2 Autorità competente per la VAS

L'autorità competente per la VAS, avente i requisiti di cui alla lettera i) – punto 2.0 degli Indirizzi generali, è individuata dall'autorità procedente con atto formale reso pubblico mediante inserzione su web (vedi allegato 3).

Tale autorità è individuata all'interno dell'ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale.

3.3 Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati

L'autorità procedente individua, nell'atto di cui al punto 3.2, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

- a) sono soggetti competenti in materia ambientale
 - ARPA;
 - ASL;
 - Enti gestori aree protette e Siti di Rete Natura 2000;
 - ERSAF
 - Corpo Forestale dello Stato
- b) sono enti territorialmente interessati
 - Regione;
 - Provincia;
 - Comunità Montane;
 - Comuni
 - Province confinanti
- c) contesto transfrontaliero (eventuale)
 - Svizzera – Cantoni

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell'autorità procedente.

3.4 Il pubblico

Definito alla lettera k), punto 2 degli Indirizzi generali, il pubblico comprende: una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus.

L'autorità procedente, nell'atto di cui al punto 3.2, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al Piano Faunistico Venatorio, si ritiene opportuno individuare:

- Associazioni venatorie
 - Associazioni cinofile
 - Associazione di protezione ambientale
 - Organizzazioni professionali agricole
 - Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini
- ed avviare momenti di informazione e confronto.

4. MODALITÀ DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 Finalità

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione ambientale. Il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione/programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di Valutazione.

Relativamente alla consultazione transfrontaliera valgono le indicazioni di cui al successivo punto 4.4.

4.2 Conferenza di Valutazione

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati, di cui al punto 3, è attivata la Conferenza di Valutazione.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, convoca i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, alla Conferenza di Valutazione.

a) Conferenza di Valutazione

La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:

- la prima, di tipo introduttivo è volta ad illustrare il documento di scoping (vedi punto 5.4) e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda, è finalizzata a valutare la proposta di Piano Faunistico Venatorio e di Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori (eventuale raccordo con la Valutazione di Incidenza) previsti.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

4.3 Comunicazione e Informazione

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato (Piano Faunistico Venatorio e Valutazione ambientale VAS), volto ad informare e coinvolgere il pubblico, di cui al punto 3.4.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, nell'atto di cui al punto 3.2, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

4.4 Consultazione transfrontaliera (Svizzera - Cantoni)

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, in contesti transfrontalieri, provvede a trasmettere ai soggetti, di cui al punto 3.3 lettera c), una copia integrale della proposta di Piano Faunistico Venatorio e del Rapporto Ambientale, invitando ad esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.

Qualora i soggetti transfrontalieri coinvolti intendano procedere a loro volta a consultazioni, l'autorità procedente concede un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, per consentire le consultazioni dei soggetti e del pubblico interessato. Nelle more delle consultazioni transfrontaliere ogni altro termine resta sospeso.

5. VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO (VAS)

5.1 Le fasi del procedimento

La VAS del Piano Faunistico Venatorio è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello **schema Piano Faunistico Venatorio – VAS**:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione e redazione del Piano Faunistico Venatorio e del Rapporto Ambientale;
4. deposito, messa a disposizione e raccolta osservazioni;
5. convocazione conferenza di valutazione;
6. formulazione parere ambientale motivato;
7. approvazione del Piano Faunistico Venatorio e informazioni circa la decisione
8. gestione e monitoraggio.

Nei casi in cui il procedimento di VAS è stato preceduto dalla Verifica di esclusione, gli atti e le risultanze dell'istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta devono essere utilizzate nel procedimento di VAS.

5.1.1 Avviso di avvio del procedimento

La Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento su web (vedi allegato 3) In tale avviso va chiaramente indicato l'avvio del procedimento di VAS. (fac simile E)

5.1.2 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;
- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1);
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

5.1.3 Elaborazione e redazione del Piano Faunistico Venatorio e del Rapporto Ambientale

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del Piano Faunistico Venatorio, l'autorità competente per la VAS collabora con l'autorità procedente nello svolgimento delle seguenti attività:

- individuazione di un percorso metodologico e procedurale, nel quale stabilire le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti interessati, ove necessario anche transfrontalieri, e il pubblico;
- definizione dell'ambito di influenza del Piano Faunistico Venatorio (*scoping*) e della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale;
- elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato I della Direttiva;
- costruzione e progettazione del sistema di monitoraggio.

percorso metodologico procedurale

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS definisce il percorso metodologico procedurale del Piano Faunistico Venatorio e della relativa VAS, sulla base dello schema generale VAS.

scoping – conferenza di valutazione (prima seduta)

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS predispone un documento di scoping. Ai fini della consultazione il documento viene messo a disposizione tramite pubblicazione su web e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione, volta a raccogliere osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.

Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale, una proposta di definizione dell'ambito di influenza del Piano Faunistico Venatorio e della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Inoltre nel documento è necessario dare conto della Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

elaborazione del Rapporto Ambientale

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, elabora il Rapporto Ambientale.

Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva (allegato I), sono:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del Piano Faunistico Venatorio e del rapporto con altri piani pertinenti;*
- b) aspetti pertinententi dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del Piano Faunistico;*
- c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;*
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano Faunistico, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;*
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al Piano Faunistico, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;*
- f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;*
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del Piano Faunistico;*
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;*
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;*
- j) Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.*

La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate / riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.

proposta di Piano Faunistico e Rapporto Ambientale – conferenza di valutazione (seduta finale)

L'autorità procedente mette a disposizione la proposta di Piano Faunistico e Rapporto Ambientale per la consultazione ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 5.3, i quali si esprimono nell'ambito della conferenza di valutazione.

5.1.4 Deposito, messa a disposizione e raccolta osservazioni (fac simile F)

L'autorità procedente mette a disposizione presso i propri uffici e pubblica su web (vedi allegato 3) la proposta di Piano Faunistico, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica, per sessanta giorni.

L'Autorità procedente dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web tramite avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e all'Albo Pretorio.

L'Autorità procedente deposita presso gli Uffici della Provincia, dei Comuni e delle organizzazioni professionali agricole la proposta di Piano Faunistico, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica

L'autorità procedente comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, la messa a disposizione e pubblicazione su web del Piano Faunistico, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, al fine dell'espressione del previsto parere di competenza e per la formulazione di osservazioni in merito.

Il parere, dato eventualmente anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, deve essere inviato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui sopra, all'autorità competente per la VAS e all'autorità procedente.

5.1.5 Convocazione conferenza di valutazione

La conferenza di valutazione è convocata dall'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, secondo le modalità definite nell'atto di cui al precedente punto 5.3.

La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la seconda di valutazione conclusiva.

La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al fine di determinare l'ambito di influenza del Piano ~~Ittico~~ Faunistico, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

La conferenza di valutazione finale è convocata una volta definita la proposta di Piano Faunistico e di Rapporto Ambientale. La documentazione è messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati prima della conferenza. Alla conferenza partecipa l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1).

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

5.1.6 Formulazione parere motivato (fac simile G)

A tale fine, sono acquisiti:

- il verbale della conferenza di valutazione, comprensivo del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente in materia di SIC e ZPS,
- i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere,
- le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico.

Conclusa la fase di deposito e raccolta delle osservazioni, l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS esaminano e controdeducono le eventuali osservazioni pervenute e formulano il parere motivato che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del Piano Faunistico.

Il parere motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del Piano Faunistico valutato.

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, provvede, ove necessario, alla revisione del piano alla luce del parere motivato espresso.

5.1.7 Approvazione del Piano Faunistico e informazioni circa la decisione

L'autorità procedente approva il Piano Faunistico e predispone la dichiarazione di sintesi (schema H), volta a:

- illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al precedente punto 5.4);
- esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano Faunistico e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di Piano Faunistico e il sistema di monitoraggio;
- descrivere le modalità di integrazione del parere ambientale motivato nel Piano Faunistico.

Il provvedimento di approvazione definitiva del Piano Faunistico da parte del Consiglio Provinciale motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti del procedimento di VAS e contiene la dichiarazione di sintesi finale (schema M).

Gli atti del Piano Faunistico (*Piano Faunistico, Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica*) sono:

- depositati presso gli uffici dell'autorità procedente;
- pubblicati per estratto su web (vedi allegato 3)
- *inviati, in formato digitale, alla Regione Lombardia¹ unitamente alla Sintesi Finale (vedi allegato 3).*

Contestualmente l'autorità procedente provvede a dare informazione circa la decisione di approvazione (fac simile I).

5.1.8 Gestione e monitoraggio

In questa fase, come previsto nel sistema di monitoraggio, vi sono le valutazioni periodiche dei possibili effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano Faunistico al fine, tra l'altro,

¹ Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Struttura Valutazione Ambientale Strategica, via Sassetti, 32/2 - 20124 Milano

di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive che si ritengono opportune.

La gestione del Piano Faunistico può essere considerata come una successione di procedure di screening delle eventuali modificazioni parziali del Piano Faunistico, a seguito delle quali decidere se accompagnare o meno l'elaborazione delle varianti con il procedimento di VAS, salvo quanto specificato nella normativa vigente e nei modelli metodologici procedurali allegati alla presente delibera.

Schema 1n - Piano Faunistico Venatorio – VAS

Fase del piano	Processo del Piano Faunistico Venatorio (PFV)	Valutazione ambientale VAS
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento P0. 2 Incarico per la stesura del Piano Faunistico Venatorio P0. 3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del documento programmatico	A0. 1 Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del Piano Faunistico Venatorio P1. 2 Definizione schema operativo Piano Faunistico Venatorio P1. 3 Identificazione dei dati e delle informazioni a disposizione dell'ente su territorio e ambiente	A1. 1 Integrazione della dimensione ambientale nel Piano Faunistico Venatorio A1. 2 Definizione dello schema operativo per la VAS, e mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico coinvolto A1. 3 Verifica delle presenze di Siti Rete Natura 2000 (sic/zps) A1. 4 Messa a disposizione del documento di scoping a tutti i soggetti interessati
Prima Conferenza di valutazione	Avvio del confronto	
Fase 2 Elaborazione e redazione	P2. 1 Determinazione obiettivi generali P2. 2 Costruzione scenario di riferimento e di Piano Faunistico Venatorio P2. 3 Definizione di obiettivi specifici, costruzione di alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli P2. 4 Proposta di Piano Faunistico Venatorio	A2. 1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale A2. 2 Analisi di coerenza esterna A2. 3 Stima degli effetti ambientali attesi A2. 4 Confronto e selezione delle alternative A2. 5 Analisi di coerenza interna A2. 6 Progettazione del sistema di monitoraggio A2. 7 Studio di Incidenza delle scelte del piano sui Siti di Rete Natura 2000 A2. 8 Proposta di Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica
	<p>Pubblicazione su web e messa a disposizione per 60 giorni della proposta di Piano Faunistico Venatorio, di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica dandone notizia all'Albo Pretorio e sul BURL.</p> <p>Deposito della proposta di Piano Faunistico Venatorio, di Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica presso gli uffici della Provincia, dei Comuni e delle Organizzazioni Professionali agricole</p> <p>Comunicazione della messa a disposizione e dell'avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati con l'indicazione del luogo dove può essere presa visione della documentazione integrale.</p> <p>Invio Studio di incidenza all'autorità competente in materia di SIC e ZPS</p> <p>Raccolta di osservazioni o pareri in merito al Piano ed al Rapporto Ambientale formulate dai soggetti interessati (entro 60 giorni dall'avviso di messa a disposizione)</p>	
Conferenza di valutazione finale	<p>Valutazione della proposta di Piano Faunistico Venatorio e Rapporto Ambientale</p> <p>Valutazione di incidenza : da acquisire il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta</p>	
Fase 3 Approvazione	<p>PARERE MOTIVATO <i>predisposto dall'autorità competente per la VAS d'intesa con l'autorità procedente</i></p> <p>3. 1 La Giunta provinciale esamina il Piano Faunistico Venatorio ai fini della trasmissione al Consiglio Provinciale per l'approvazione</p> <p>3. 2 Il Consiglio Provinciale approva il Piano Faunistico Venatorio unitamente al Rapporto Ambientale, alla Sintesi non tecnica e alla Dichiarazione di sintesi</p> <p>3.3 In caso di modifica rispetto alla proposta iniziale di Piano, la deliberazione di approvazione del Piano Faunistico Venatorio è inviata ai Comuni ed alle organizzazioni professionali agricole Informazione circa la decisione Deposito degli Atti del Piano Faunistico presso gli Uffici dell'autorità procedente e pubblicazione estratto sul web ed invio alla Regione Lombardia.</p>	
Fase 4 Attuazione Gestione	P4. 1 Attuazione, gestione, monitoraggio dei piani di azione P4. 2 Aggiornamento del Piano Faunistico Venatorio, azioni correttive ed eventuali retroazioni	A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica